

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 448 Rimessione al collegio (Abrogato)

[Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'[articolo 190](#) entro i venti giorni successivi.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine è ridotto a metà e la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione.]